Allegato "A" al n. 165309/17136 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"VALDIS S.r.l."

2) La società ha sede in Sondrio.
Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.
E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore (se nominati), per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali o dal Registro Imprese. I predetti soggetti hanno l'onere di comunicare alla società le variazioni del proprio domicilio, per gli effetti previsti dal presente statuto.
3) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

OGGETTO

4) La società ha per oggetto le seguenti attività:
commercio al minuto e all'ingrosso, anche mediante la gestione diretta e indiretta di supermercati, ipermercati e centri commerciali e anche tramite corrispondenza o a mezzo di sistemi informatici e reti telematiche, cataloghi, con consegna a domicilio, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria, di generi alimentari e non alimentari, siano essi o no di largo e generale consumo, quali a titolo esemplificativo i prodotti tessili, abbigliamento, calzature, elettrodomestici, casalinghi, giocattoli, profumeria, ferramenta, articoli sportivi, attrezzature ed armi per la caccia e per la pesca, articoli fotografici, oreficeria e gioielleria, generi di monopolio, articoli per fumatori, giornali, articoli sanitari, medicali e igienici, prodotti farmaceutici, beni mobili anche registrati, relativi accessori, affini e similari, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; la produzione di sfarinati, pane, pasta fresca e pasticceria e ogni altro tipo di prodotto alimentare, compreso il relativo confezionamento; compravendita, conduzione, gestione, amministrazione, locazione, divisione, costruzione - ristrutturazione, trasformazione, permuta di beni immobili, dare in locazione beni mobili in genere ed immobili; dare in locazione aziende, procedere al finanziamento e al coordinamento tecnico-amministrativo di società od imprese alle quali partecipa o è interessata.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili o necessarie per tale scopo; potrà concedere avalli, fideiussioni e garanzie, ma solo nei confronti di società del

medesimo gruppo, intendendosi per gruppo le società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. nonchè le società controllate dalla stessa controllante; potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
E' escluso l'esercizio di attività riservate ai sensi di legge.

CAPITALE

5) Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00).
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società.
6) In caso di aumento di capitale i soci avranno diritto di opzione in proporzione alle rispettive partecipazioni.
7) La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti o versamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, in base a decisione dei soci.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

8) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili tra vivi e per successione a causa di morte.
In caso di trasferimento per atto tra vivi, è riservato ai soci il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute.
L'efficacia dell'alienazione a favore del terzo è subordinata comunque al gradimento da manifestarsi con delibera dell'amministratore unico, o, esistendo il consiglio di amministrazione, adottata almeno con la maggioranza dei consiglieri; gradimento che può essere rifiutato solo nel caso che l'alienazione rechi pregiudizio agli interessi sociali.
Il pregiudizio è presunto nel caso che l'acquirente eserciti l'attività di cui al primo comma dell'articolo 4 del presente statuto.
Il socio che intende alienare le partecipazioni dovrà comunicare le generalità dell'acquirente e il prezzo all'organo amministrativo, che, entro dieci giorni, ne darà avviso con lettera raccomandata a tutti i soci.
Al ricevimento della comunicazione di cui al quinto comma, l'organo amministrativo, se ritiene fondatamente che l'alienazione a favore dell'acquirente indicato reca pregiudizio agli interessi sociali, lo segnala ai soci avvertendo l'alienante che, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, sarà rifiutato il gradimento, con la conseguente inefficacia della alienazione.
Entro trenta giorni da tale avviso chi intende esercitare la prelazione dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata

al socio alienante, che sarà obbligato a trasferirgli la partecipazione al prezzo indicato.
Qualora il prezzo richiesto non fosse ritenuto equo e non si trovasse un accordo, la determinazione del prezzo verrà affidata ad un arbitro o a un collegio arbitrale, nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza, su istanza della parte più diligente.
Il diritto di prelazione non opera per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito a favore dei parenti in linea retta di primo grado (figli) e/o del coniuge.

RECESSO

9) Il diritto di recesso spetta solo nei casi inderogabilmente previsti dal Codice Civile e con le modalità dallo stesso stabilite.
10) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C.

DECISIONI DEI SOCI

11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla decisione dei soci, da assumere in forma assembleare:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, o del revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
g) le deliberazioni ai sensi del quarto comma dell'art. 2482 bis C.C.
12) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale, o anche in luogo diverso, purché in Italia.
L'assemblea, in caso di inattività dell'organo amministrativo, può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche su iniziativa di un solo socio.
Le convocazioni dell'assemblea verranno fatte mediante avviso inviato presso il domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro Imprese, con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o con telegramma, telefax o e-mail, purchè invio e ricezione avvengano almeno cinque giorni prima

dell'adunanza.
La convocazione a mezzo telefax o e-mail è ammessa solo per i soggetti che, a tale preciso scopo, abbiano fatto inserire nei libri sociali, o comunque comunicato all'organo amministrativo, i loro estremi identificativi di tali mezzi di ricezione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
L'assemblea sarà tuttavia valida, anche se non convocata come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e vi assistano o siano stati preventivamente informati l'amministratore o gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi.
Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.
13) Hanno diritto di voto i soggetti che rivestono la qualità di soci, o i titolari di diritti sulle partecipazioni che attribuiscono diritto di voto.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione e deve essere espresso in forma palese.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
14) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.
Spetta al presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione e alle votazioni, nonché di prendere visione, ricevere e trasmettere documenti.
In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
15) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o ai sindaci, se nominati.
16) Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal Notaio.
17) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

18) La società è amministrata, in base a decisione dei soci, da un unico amministratore ovvero da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.
Gli amministratori sono eletti anche fra non soci, e durano in carica fino a revoca o a dimissioni, salvo che all'atto della nomina venga fissato un diverso termine di durata.
Qualora venga nominato un consiglio di amministrazione, questo nominerà tra i propri componenti un presidente (qualora non sia stato designato dai soci) ed eventualmente un vice presidente, nonchè uno o più consiglieri delegati.
Le cariche di presidente e di vice presidente sono cumulabili con quella di consigliere delegato.
Qualora non vengano specificati i poteri del presidente, del vice presidente e degli amministratori delegati, ciascuno di essi avrà con firma libera la rappresentanza della società.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal comma successivo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio si considererà decaduto, e dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo.
Il consiglio di due membri si intenderà automaticamente decaduto in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.
19) Ove venisse costituito un consiglio di amministrazione, a cura del presidente verrà tenuto un libro delle deliberazioni; per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

20) Il consiglio di amministrazione si raduna quante volte il presidente lo convochi, oppure ne sia fatta richiesta da un amministratore. La convocazione è di regola fatta con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza può essere fatta telegraficamente, o mediante telefax o e-mail (per gli amministratori che ne abbiano autorizzato l'utilizzo), in un termine minore, ma mai inferiore a due giorni.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si riterranno validamente costituite, anche in assenza di convocazione formale, quando intervengano tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
Il consiglio si raduna nella sede sociale, sempre che nell'avviso di convocazione non sia designato altro luogo.
Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio a mezzo elettronico di documenti relativi a detti argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo libro; verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci e dove pure dovrà trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
21) Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
La relativa documentazione è conservata dalla società.
22) Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ge-

stione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate alla decisione dei soci.
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, a meno che si sia deliberato diversamente.
Qualora vengano nominati uno o più consiglieri delegati senza specificazione dei loro poteri, ad essi spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, i seguenti:
- effettuare depositi e prelievi presso qualsiasi banca e istituto di credito, aprire e chiudere conti correnti, emettere assegni su fondi sociali nei limiti delle disponibilità;
- acquistare e vendere beni mobili in genere, anche iscritti nei pubblici registri;
- esercitare qualsiasi azione giudiziaria anche in sede di revocazione e cassazione, nominare allo scopo avvocati e procuratori alle liti;
- stipulare contratti di locazione non eccedenti il novennio, (compresi quelli che risultino di durata superiore per proroga legale di contratti di durata inferiore) e fissarne condizioni e corrispettivi;
- rappresentare la società presso banche, Debito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti, Istituto di emissione, poste e telegrafi, per ogni affare o pratica;
- compiere ogni operazione presso gli uffici delle imposte ed in genere presso ogni istituto, ufficio, ente pubblico e privato, con facoltà di presentare istanze, ricorsi, reclami, opposizioni e quant'altro.
23) Ove la società venisse retta da un amministratore unico, a questi competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, così come previsto per il consiglio, salve le limitazioni che venissero deliberate dai soci all'atto della nomina.
24) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure all'amministratore unico nonchè, nei limiti delle deleghe, al consigliere o ai consiglieri delegati.
25) Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico potranno nominare direttori, responsabili tecnici, institori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, nei limiti delle rispettive facoltà.
26) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio; i soci potranno inoltre assegnare loro un eventuale compenso annuo.
Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme ritenute più idonee, un'indennità per la cessazione dalla carica, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

CONTROLLO

27) Il controllo sulla società è riservato ai soci, i quali possono nominare un collegio sindacale e/o un revisore.
Quando la legge richiede obbligatoriamente la nomina del collegio sindacale, questo eserciterà anche il controllo contabile, a meno che i soci vogliano affidarlo ad un revisore.
Il collegio sindacale sarà composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.
La nomina, la durata in carica, le funzioni, i doveri e i requisiti dei sindaci sono regolati dalla legge.
I soci determineranno la retribuzione annua dei sindaci e designeranno il presidente.

BILANCIO ED UTILI

28) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.
Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 C.C.
29) Gli utili netti, dopo prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti ai soci in proporzione delle rispettive partecipazioni, salvo diversa decisione dei soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

30) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, dispongono:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

31) Tutte le controversie che possano insorgere sia tra i soci che tra la società e i soci, o tra questi e gli amministratori e i sindaci, relative al rapporto sociale, sono sottoposte, nei limiti di legge, al giudizio di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza.
L'arbitro deciderà irritualmente secondo equità, senza formalità in veste di amichevole compositore; la sua decisione sarà inappellabile e provvederà pure alle spese e competenze spettanti agli stessi.

LIBRO DEI SOCI

32) La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri so-

ciali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.
Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi senza indugio a cura degli amministratori a seguito del deposito nel Registro Imprese ai sensi di legge.

RINVIO

33) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Per allegazione.
Carate Brianza, 19 aprile 2011.

f.to Francesco Piccaluga Notaio

Copia conforme all'originale esistente nei miei atti.
Carate Brianza, 22 aprile 2011

SI RILASCIA IN CARTA LIBERA

